

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO POST LAUREAM
(V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER I LAUREATI IN PSICOLOGIA
TRA**

_____, con sede in _____, alla via n. __, c.f. _____, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Prof. _____, nato a _____ (___) il _____.

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Prof. Rocco Antonio Nostro, nato a Gioia Tauro (RC) il 20.05.49 .

Premesso che:

- l'art.1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream effettuabile presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali;
- il tirocinio in argomento, in quanto momento del percorso formativo del Soggetto Beneficiario, non ha finalità produttiva ma persegue esclusivamente obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo;
- l'art.6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Soggetti Promotore l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Soggetto Promotore ha approvato, nella seduta del _____, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;
- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Soggetto Promotore prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture neo laureati della facoltà di Psicologia del Soggetto Promotore ai fini del tirocinio pratico post-lauream, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico post-lauream.

Art. 2

Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/ Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

Art. 3

L'Azienda prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA del SOGGETTO PROMOTORE

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

Psicologia generale

Psicologia clinica

Psicologia sociale

Psicologia dello sviluppo

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dall'Azienda in veste di Responsabile Didattico-Organizzativo e dal un Responsabile Aziendale dell'unità operativa Formazione e Aggiornamento Professionale, Referente della presente Convenzione.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea di Psicologia il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda.

Le attività e le presenze dei Tirocinanti dovranno essere documentate, nel libretto personale che viene trasmesso dal Soggetto Promotore, con la firma del Tutor designato dall'Azienda che si assume la responsabilità formativa e dal Responsabile dell'unità operativa Formazione e Aggiornamento Professionale che curerà direttamente i rapporti con il Soggetto Promotore ed assume la responsabilità della regolarità e legittimità di tutti gli atti correlati alla presente Convenzione.

Art. 5

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, il Soggetto Promotore predispone un progetto formativo contenente:

- i dati identificativi del tirocinante;
- il nominativo del Tutor nominato dal Soggetto Promotore e di quello indicato dall'Azienda;
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Tale progetto formativo trasmesso direttamente dall'Ufficio Tirocini del Soggetto Promotore dovrà essere autorizzato con atto deliberativo dell'Azienda proposto dal Responsabile dell'unità operativa Formazione e Aggiornamento Professionale.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio il Tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- portare in modo ben visibile la tessera di riconoscimento, fornita dall'Azienda.

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, l'Azienda ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione del Tirocinante interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione all'Soggetto Promotore.

Art. 7

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Roma, città dove il Collegio arbitrale

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA del SOGGETTO PROMOTORE

avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Art. 8

Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 9

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio.

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

Art.10

Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Art.11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

..... (data)

Il Legale Rappresentante dell'Soggetto Promotore

Il Legale Rappresentante dell'Azienda